

usivicivi/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usivicivi.wordpress.com

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-08-2014, n. 18086

sul ricorso 20526-2008 proposto da:

SEDICIBANCA S.P.A. c.f. (OMISSIS), ed ora Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo studio dell'avvocato PONTESILLI STEFANO, che la rappresenta e difende per proc. speciale del 4/3/2014 rep. n. 4572;

- ricorrente -

contro

COM. CORCHIANO IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASTEUR 77, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI LALLINI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

S.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 25/2008 del COMM. LIQUIDATORE USI CIVICI di ROMA, depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

S.L., con ricorso del 16 marzo 2004 conveniva in giudizio davanti al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria, il Comune di Corchiano affinché venisse respinta, ove presentata, la richiesta di C. C., quale delegato del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo, riguardante la legittimazione e/o affrancazione di un terreno del ricorrente posseduto in territorio del Comune di (OMISSIS). Il ricorrente faceva presente di essere il conduttore del terreno oggetto di causa ed utilizzato ad azienda agricola giusto contratto di locazione intervenuto con Cr.Fa. e P. proprietari dello stesso, proprietà questa sottoposta a pignoramento dalla Banca Toscana, portatrice di credito nei confronti dei Cr.. Il S. faceva presente che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo aveva dato incarico a C.C. di promuovere giudizio al fine di accertare la qualità giuridica del terreno di cui si dice.

Il Commissariato per la liquidazione degli usi civici con decreto del 2004 disponeva il sequestro del terreno e nominava custode S.. All'esito del giudizio con sentenza commissariale n. 1215 del 2006 veniva poi dichiarata la natura demaniale civica del terreno di cui si tratta. La società Sedicibanca con ricorso del 30 gennaio 2008, premesso che pur essendo creditrice nei confronti di Cr.Fa. e Cr.Pi. in forza di mutuo ipotecario con garanzia proprio sul terreno oggetto della sentenza commissariale n. 1215 del 2006, che in seguito all'inadempimento dei mutuatari aveva proceduto in via esecutiva senza risultato positivo, che non era stata messa in condizione di partecipare al giudizio commissariale conclusosi con la sentenza n. 1215 del 2006 ora passata in giudicato che risultava ledere i suoi interessi di creditrice, poichè aveva comportato la dichiarazione di demanialità civica del terreno e dunque lo rendeva non commerciabile. Chiedeva, pertanto, nuovo giudizio in cui dichiarare la natura privata del terreno.

Avverso l'opposizione della società Sedicibanca insorgevano tanto il Comune di Corchiano, quanto S.L. e chiedevano entrambi il rigetto dell'opposizione.

Il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici per Lazio Toscana ed Umbria con sentenza n. 25 del 2008 rigettava il ricorso in opposizione, condannava la Sedici banca al pagamento della pena pecuniaria di Euro 2, poneva a carico della parte soccombente le spese di lite. Secondo il Commissariato per la liquidazione degli usi civici, tanto per mezzo del sequestro disposto dal Commissario Ca., quanto per la nota a firma dell'avv. Fabio Pontesilli la società Sedicibanca, allora, Credito Agricolo Industriale spa, aveva avuto notizia del procedimento demaniale, pertanto, era stata messa in condizioni di parteciparvi qualora avesse voluto e non poteva essere considerata terzo rispetto al procedimento n. 65 del 2004 da cui era scaturita la sentenza n. 1215 del 2006.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Sedicibanca spa, con ricorso affidato a due motivi. Il Comune di Corchiano ha resistito con controricorso. S.L. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

In prossimità dell'udienza pubblica l'avv. Stefano Pontesilli ha depositato procura speciale di nomina di nuovo difensore.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso in cassazione perchè competente dell'impugnazione in oggetto sarebbe la Corte di appello di Roma sezione specializzata usi Civici. Secondo il Comune di Corchiano, il ricorso della Sedicibanca riporterebbe motivi sia pregiudiziali che di merito della sentenza emessa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana, che rientrano nella sfera di competenza della Corte di Appello di Roma sezione specializzata Usi Civici.

Insomma, la società Sedicibanca avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado, innanzi alla Corte di appello di Roma. Il ricorrente specifica, altresì, che solo in casi eccezionali è ammissibile adire la Corte di Cassazione direttamente, per saltum, ma la fattispecie in oggetto, tenuto conto del thema decidendum oggetto della controversia relativo alla natura giuridica, alla qualitas soli del terreno sito nel Comune di Corchiano, non rientrava in quelle eccezioni, così, come hanno specificato soprattutto le sentenze n. 2853 del 1992 e n. 27 del 2001 delle sezioni Unite di questa Corte di cassazione.

1.1. L'eccezione è fondata.

Come più volte, è stato affermato da questa Corte in altre occasioni, pure richiamate dal controricorrente, contro le decisioni dei Commissari di questioni concernenti, l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di promiscuo godimento, la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni e la rivendicazione delle terre, è ammesso il reclamo alla sezione speciale per gli usi civici della Corte d'appello di Roma, anche, nel caso, in cui si contesti la sussistenza delle condizioni per l'instaurazione di un giudizio avente il suddetto oggetto.

Ora, nel caso in esame, la domanda instaurata con l'opposizione ex art. 404 c.p.c. dalla società Sedicibanca era volta inequivocabilmente a far escludere che il terreno oggetto della controversia non avesse natura demaniale civica, evidenziando che l'effettivo oggetto della controversia fosse costituito dalla "qualitas soli". Pertanto, risulta evidente che la decisione del Commissario Regionale, nonostante avesse semplicemente rigettato l'opposizione ex art. 404 c.p.c., per l'esistenza del giudicato relativo alla sentenza n. 1215 del 2006, opponibile anche alla società Sedicibanca, non era direttamente impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., ma, ai sensi dell'art. 32 citato, con reclamo, innanzi alla Corte d'Appello di Roma.

2 = L'inammissibilità del ricorso rende superfluo l'esame di ogni altro motivo ed, in particolare, dei motivi con i quali la società Sedicibanca ha lamentato:

a) la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1766 del 1927, art. 31, commi 1 e 3, art. 359 c.p.c., artt. 183 e 186 e art. 187, commi 1 e 3, in quanto applicabili, art. 19 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;

b) L'omessa o comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ex art. 360 c.p.c., n. 5, In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 385 c.p.c., con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese relative al giudizio di legittimità, che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della parte costituita delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2014

[uscivici.wordpress.com](#)

(c) Raffaele Volante. Tutti i diritti riservati.